



Approvato con Determinazione Commissario Straordinario n. 70 del 31.10.2023

A seguito dell'accorpamento della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia (ex D.M. 16/02/2018) avvenuto il 18/11/2024, con effetti giuridici dal 19/11/2024, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona – Mantova – Pavia subentra in tutti i rapporti giuridici alla preesistente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia.

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO “Carnaroli da Carnaroli pavese”

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per il rilascio del marchio collettivo denominato “**Carnaroli da Carnaroli pavese**”, di cui è titolare la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona – Mantova – Pavia con sede in Via Pietro Fortunato Calvi n. 28 - 46100 Mantova, e che è descritto all'art. 3.

Art. 2 Definizioni

Titolare: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona – Mantova – Pavia (d'ora in poi la Camera). Il Titolare è altresì il Concedente dell'autorizzazione all'uso del marchio

Disciplinare: Disciplinare tecnico di filiera per la rintracciabilità del Riso Carnaroli da Carnaroli Pavese redatto in conformità alla norma UNI EN ISO 22005:2008, allegato al presente Regolamento

Autorizzazione all'uso del Marchio collettivo: atto con cui viene concesso dal Titolare il diritto d'uso del marchio all'operatore

Accettante: operatore che ha ottenuto l'autorizzazione all'uso del Marchio collettivo

Marchio: il marchio “**Carnaroli da Carnaroli pavese**” descritto all'art. 3 del presente Regolamento

Operatore: imprenditore del settore agroalimentare con sede legale e/o operativa nella provincia di Pavia

Enti di verifica: soggetti incaricati dalla Camera
– indicati nel Disciplinare Tecnico di Filiera – ad effettuare i controlli per verificare la corrispondenza del prodotto e del sistema produttivo al Disciplinare stesso

Ente di certificazione: soggetto che certifica il prodotto come “Riso coltivato da semente Carnaroli con filiera controllata e certificata”, secondo quanto previsto nell'allegato Disciplinare Tecnico di Filiera.

Art. 3 Marchio



Il marchio consiste in un rettangolo grigio nel quale è inserita la dicitura “Carnaroli da CARNAROLI pavese” disposta su tre livelli con le seguenti caratteristiche:

- ✓ il primo livello è costituito dalla dicitura di colore bianco “Carnaroli” con iniziale maiuscola in posizione abbassata rispetto alle restanti lettere e da preposizione “da” in minuscolo, di colore giallo, di dimensioni minori rispetto alla precedente dicitura;
- ✓ il secondo livello è costituito dalla dicitura “CARNAROLI” maiuscola, il colore delle lettere, ad eccezione della prima lettera “A”, è giallo. La lettera iniziale “C” si interseca con l’iniziale “C” della dicitura “Carnaroli” del primo livello. La prima lettera “A” è rappresentata tramite l’immagine stilizzata parziale di un chicco di riso, la cui parte sinistra presenta una linea di contorno gialla delimitante un settore dello sfondo grigio complessivo, la parte destra è di colore bianco;
- ✓ il terzo livello è costituito dalla dicitura “pavese” minuscola di colore bianco, disposta in corrispondenza delle quattro lettere finali della dicitura del secondo livello.

Art. 4 Prodotto contraddistinto dal marchio

Per essere commercializzato con il marchio collettivo "Carnaroli da Carnaroli pavese" il prodotto deve essere certificato come “Riso coltivato da semente Carnaroli con filiera controllata e certificata”, secondo quanto previsto nell’allegato Disciplinare Tecnico di Filiera. Tale disposizione è finalizzata a valorizzare la vocazione territoriale del marchio collettivo e a tutelare i consumatori rispetto all’origine del prodotto.



Il marchio è destinato a contraddistinguere i seguenti prodotti e servizi:

Riso; riso integrale; riso semi-integrale appartenenti alla Classe 30 della Classificazione internazionale dei prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi, undicesima edizione Revisione del 1° Gennaio 2017;

Risone; riso non lavorato appartenenti alla Classe 31 della Classificazione internazionale dei prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi, undicesima edizione Revisione del 1° Gennaio 2017;

Pilatura; lavorazione del riso appartenenti alla Classe 40 della Classificazione internazionale dei prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi, undicesima edizione Revisione del 1° Gennaio 2017.

Art. 5 Condizioni generali e requisiti richiesti

I requisiti che l'operatore deve possedere e dimostrare per ottenere l'autorizzazione all'uso del Marchio collettivo sono:

- requisiti di onorabilità:

- a) non sia stata pronunciata a suo carico sentenza penale definitiva di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- b) non sia stata pronunciata a suo carico sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui ai titoli II (dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) e VIII (dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio) del libro II del Codice penale;
- c) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e successive modificazioni o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso.

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:

- a) nel caso di impresa individuale, dal titolare della medesima e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi;
- b) nel caso di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni e dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le società consortili e le cooperative;

- avere sede legale e/o operativa in provincia di Pavia. La coltivazione del Riso Carnaroli coltivato da semente Carnaroli certificata deve avvenire su terreni ubicati nella provincia di Pavia;

- essere in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera;

- aver superato positivamente le verifiche effettuate dagli Enti di verifica/Ente di certificazione in merito alla sussistenza delle condizioni previste dal Disciplinare in merito alla rintracciabilità di filiera.



Art. 6 Modalità di richiesta dell'autorizzazione all'uso del Marchio collettivo e istruttoria

L'operatore interessato ad ottenere l'autorizzazione all'uso del Marchio collettivo deve presentare al Titolare apposita richiesta. Il Titolare può richiedere all'operatore interessato in corso di istruttoria chiarimenti o fornitura di ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti elencati all'art. 5 del presente Regolamento.

L'esito della richiesta viene comunicato entro 60 giorni dalla data di ricezione della medesima.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, il Titolare comunica all'operatore interessato la reiezione della richiesta con indicazione dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 7 Verifiche

Gli Enti di verifica, anche attraverso apposite ispezioni aziendali, controllano la corrispondenza del sistema aziendale del processo produttivo e del prodotto per cui si chiede l'utilizzo del Marchio a quanto previsto dal Disciplinare.

Art. 8 Autorizzazione all'uso del Marchio collettivo

In caso di esito positivo dell'istruttoria, il Titolare comunica l'autorizzazione all'uso del marchio al richiedente, che sottoscrive per accettazione delle condizioni poste dal Titolare, comprese le norme del presente regolamento.

Gli importi da corrispondere da parte degli operatori che ottengono l'autorizzazione all'uso del Marchio sono stabiliti con provvedimento del competente organo camerale.

L'operatore che ha ottenuto l'autorizzazione all'uso del Marchio collettivo viene iscritto in apposito elenco aperto alla consultazione pubblica.

Tale elenco viene periodicamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni.

L'autorizzazione all'uso del Marchio collettivo e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili senza l'espresso consenso del Titolare.

Art. 9 Durata e rinnovo dell'autorizzazione all'uso del Marchio collettivo

Ferma l'obbligatorietà della certificazione annuale, la durata di validità dell'autorizzazione all'uso del Marchio collettivo è di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accettazione delle condizioni d'uso.

Il rinnovo dell'autorizzazione - anch'esso triennale e sempre salva la certificazione annuale - deve essere richiesto entro 30 giorni dalla scadenza.

Le condizioni e i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'art. 5.

Per quanto riguarda la richiesta di rinnovo e l'istruttoria si applica quanto previsto dall'art. 6.

Gli importi da corrispondere da parte degli operatori che ottengono il rinnovo dell'autorizzazione all'uso del Marchio sono stabiliti con provvedimento del competente organo camerale.

Art. 10 Diritti e doveri dell'accettante

Con l'autorizzazione all'uso del Marchio collettivo l'accettante ne acquisisce il diritto all'utilizzo nelle forme e nei limiti indicati nel presente articolo.

Inoltre, l'accettante in particolare assume l'obbligo di:



- a) osservare fedelmente quanto prescritto nel Disciplinare;
- b) assoggettarsi ai controlli degli Enti di certificazione/verifica, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- c) adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità eventualmente prescritte dagli Enti di controllo;
- d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio collettivo;
- e) utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
- f) utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diversi eventualmente contenuti sulla confezione o su altro materiale in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
- g) utilizzare il marchio esclusivamente su prodotti assoggettati a controllo, su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti o riferibili a tali prodotti o ai servizi di cui all'art. 4;
- h) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio;
- i) non utilizzare il marchio se l'autorizzazione all'uso del Marchio collettivo è stata oggetto di revoca, rinuncia o sospensione;
- l) non immettere in commercio prodotti non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento e, qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente e a proprie spese dal mercato.
- m) in caso di esercizio della facoltà di utilizzare un claim inerente la rintracciabilità del prodotto indicare la dicitura esclusivamente "Riso coltivato da semente Carnaroli con filiera certificata".

Art. 11 Non conformità e sanzioni

Nel caso in cui gli Enti di verifica/di certificazione rilevino situazioni di non conformità al Disciplinare ed al presente Regolamento ne danno immediata comunicazione al Titolare.

Nei casi di maggiori gravità, quando le non conformità riscontrate siano tali da ledere l'immagine o la reputazione del marchio, il Titolare procede alla revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio, salva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno.

Nei casi di minore gravità si applica la sospensione dell'autorizzazione all'uso.

La sospensione e la revoca devono essere annotate nell'elenco degli accettanti.

Art. 12 Sospensione dell'autorizzazione all'uso del Marchio collettivo

La sospensione è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità di minor gravità.

La sospensione deve essere comunque applicata quando:

- l'accettante abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli ispettori degli Enti di verifica/certificazione;
- sia stato assunto un provvedimento cautelare da parte dell'Autorità giudiziaria, riguardante in maniera diretta o indiretta l'utilizzo del marchio;
- l'accettante non abbia versato nei termini prescritti i corrispettivi previsti dal competente organo camerale.



La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dal Titolare all'accettante. Nella comunicazione è indicata la durata della sospensione. La sospensione può essere revocata quando vengano meno le condizioni che l'abbiano determinata.

La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata dell'operatore.

La sospensione e la revoca della sospensione sono annotate nell'elenco.

Art. 13 Revoca dell'autorizzazione all'uso del Marchio collettivo

La revoca dell'autorizzazione all'uso del Marchio collettivo è disposta nei seguenti casi:

- non conformità gravi;
- fallimento o cessazione dell'attività dell'accettante;
- utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti;
- persistenza negli inadempimenti che hanno determinato provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'uso del Marchio collettivo.

La revoca comporta la cancellazione dall'elenco degli accettanti.

Art. 14 Rinuncia

L'accettante può rinunciare all'autorizzazione all'uso del Marchio.

La comunicazione della rinuncia deve essere inviata al Titolare.

A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all'utilizzo del marchio e l'interessato viene cancellato dall'elenco degli accettanti, ferma restando la facoltà di procedere allo smaltimento delle scorte che deve essere richiesta dall'interessato per un periodo non superiore ai tre mesi.

Art. 15 Effetti della revoca e della rinuncia

Nel caso di revoca o rinuncia all'operatore non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme versate. Gli accettanti che abbiano comunicato la rinuncia sono comunque responsabili verso il Titolare e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte in loro nome e per loro conto dal Titolare sino alla data in cui essi sono stati autorizzati all'uso del Marchio.

Quanto sopra vale anche per gli accettanti nei confronti dei quali sia stato emesso provvedimento di revoca.

Art. 16 Risoluzione delle controversie

L'accettante destinatario degli atti di revoca e sospensione può fare opposizione contro le decisioni del Titolare, esponendo le motivazioni del dissenso. Il Titolare ha l'obbligo di decidere l'opposizione entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Salvo quanto previsto al capoverso precedente le eventuali controversie insorte tra il Titolare e un accettante circa l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento vengono sottoposte al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento dell'organismo di mediazione presso Camera Arbitrale di Milano S.r.l. che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

In caso di esito negativo del tentativo di mediazione, le parti si impegnano a risolvere la controversia mediante arbitrato secondo il Regolamento di Camera Arbitrale di Milano S.r.l.

Art. 17 Obbligo di riservatezza

Salvo quanto previsto dall'art. 8, gli atti e le informazioni riguardanti l'operatore sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell'operatore. Il Titolare, gli Enti di verifica/di certificazione e tutti coloro che operino per loro conto sono vincolati al segreto professionale.

Art. 18 Commissione

Presso la Camera è istituita una commissione con la finalità consultiva sull'aggiornamento del Regolamento e del Disciplinare Tecnico di filiera nonché di proposta e di confronto per la promozione della filiera. Vi sono rappresentate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agricolo e la Camera stessa. La Commissione viene nominata con successivo provvedimento.